

Regolamento

“WARRANT TISCALI S.P.A. 2009 – 2014”

Premesse

L'assemblea straordinaria dell'Emittente, in data 30 giugno 2009, ha deliberato tra l'altro:

- (a) di aumentare il capitale sociale dell'Emittente in via scindibile, a pagamento, per massimi Euro 190 milioni mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione in opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, c.c., agli azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute, ad un prezzo di Euro 0,1 per Azione;
- (b) un ulteriore aumento di capitale in via scindibile, a pagamento, per un importo massimo pari a circa il 5% di quanto sottoscritto in esecuzione dell'aumento di capitale di cui al punto che precede, mediante emissione, anche in più riprese o tranches, di Azioni di Compendio, da destinarsi esclusivamente al servizio dell'esercizio dei “Warrant Tiscali 2009 – 2014”, assegnati in via gratuita ai sottoscrittori dell'aumento di capitale di cui al punto che precede nel rapporto di 1 warrant ogni azione di nuova emissione sottoscritta.;
- (c) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione Tiscali affinché provveda, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, a dare esecuzione, nei tempi e forme che riterrà più opportuni, all'esecuzione delle delibere di cui sopra, provvedendo, tra l'altro, ad apportare modifiche al regolamento dei warrants che si rendessero opportune o necessarie a seguito delle richieste presentate dalle competenti autorità;

Le disposizioni di cui al Regolamento riflettono l'operazione di raggruppamento delle n. 616.545.485 azioni ordinarie di Tiscali in n. 61.654.548 Azioni nel rapporto di n. 1 (una) Azione ogni n. 10 (dieci) azioni ordinarie Tiscali prive di valore nominale, effettuata in data 14 settembre 2009 in esecuzione della deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 30 giugno 2009 e di quella del Consiglio di Amministrazione del 28 agosto 2009.

In forza dei poteri conferiti dalla delibera dell'assemblea del 30 giugno 2009, in data 21 settembre 2009 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha deliberato di eseguire il sopra citato aumento di capitale per massimi nominali Euro 180 milioni.

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

“**Articolo**” indica ciascun articolo del presente Regolamento.

“**Aumento di Capitale in Opzione**” indica l'aumento di capitale in opzione di cui all'Articolo 2.1.

“**Azioni**” indica le azioni ordinarie dell'Emittente senza valore nominale, negoziate sul MTA (cod. ISIN IT0004513666, cedola n. 1).

“**Azioni di Compendio**” indica massime n. 95.000.000 Azioni, da emettersi a seguito dell'esercizio dei Warrant, salvo aggiustamenti ai sensi dell'Articolo 5, con godimento regolare, pari a quello delle Azioni negoziate in Borsa alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, e pertanto munite della cedola in corso a tale data.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**CONSOB**” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

“**Dividendo**” indica ogni dividendo o distribuzione in denaro ovvero in natura, in qualsiasi forma effettuata (ad esclusione dell’assegnazione di azioni proprie, dell’emissione di Azioni o di azioni di una diversa categoria da attribuirsi gratuitamente attraverso imputazione di riserve o utili a capitale).

“**Emittente**” indica Tiscali S.p.A., con sede in Cagliari, Loc. Sa Illetta, SS 195 Km 2,3, capitale sociale pari ad Euro 156.071.496,25, iscritta al Registro delle Imprese di Cagliari, numero di iscrizione e codice fiscale 02375280928.

“**Giorno di Borsa Aperta**” indica i giorni di borsa aperta secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana.

“**Intermediario**” indica un soggetto di cui all’articolo 12 del regolamento congiunto emanato dalla Banca d’Italia e da Consob in data 22 febbraio 2008 e recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, partecipante al servizio di liquidazione e regolamento gestito da Monte Titoli.

“**Limite di Dividendo**” indica il 4% della media dei prezzi ufficiali dell’Azione registrati sul MTA nei cinque giorni di mercato aperto precedenti la data in cui l’organo competente dell’Emittente delibera la distribuzione di acconti sui dividendi ovvero la data in cui l’organo competente dell’Emittente approva il progetto di bilancio e formula la proposta di distribuzione del dividendo.

“**MTA**” indica il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, via Mantegna n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nella medesima attività.

“**Periodo di Esercizio**” indica il periodo decorrente dal primo Giorno di Borsa Aperta del primo mese successivo alla emissione dei Warrant e sino al 15 dicembre 2014.

“**Prezzo di Esercizio**” indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio, pari ad Euro 0,8 per Azione ogni 20 Warrant esercitati, soggetto ad eventuali aggiustamenti ai sensi dell’Articolo 5.

“**Rapporto di Esercizio**” indica il rapporto di esercizio di cui all’Articolo 3.1.

“Regolamento” indica il presente regolamento.

“**Termine di Scadenza**” indica l’ultimo giorno del Periodo di Esercizio.

“**Titolari dei Warrant**” indica ciascun soggetto possessore dei Warrant.

“**Warrant**” indica i massimo n 1.800.000.000 Warrant Tiscali 2009-2014, validi per la sottoscrizione di Azioni di Compendio al Rapporto di Esercizio, ai sensi del presente Regolamento.

2. Emissione dei Warrant

- 2.1 I Warrant saranno emessi in forza delle deliberazioni assunte dall’Emittente di cui alle Premesse del Regolamento.

- 2.2 I Warrant saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.
- 2.3 I Warrant circoleranno separatamente dalle Azioni cui sono abbinati a partire dal giorno della loro emissione e saranno liberamente trasferibili mediante registrazione nei conti detenuti presso Monte Titoli.

3. Modalità di esercizio dei Warrant

- 3.1 I Titolari dei Warrant avranno il diritto di sottoscrivere in qualsiasi momento durante il Periodo di Esercizio (salvo quanto previsto all'Articolo 4) ed al Prezzo di Esercizio n. 1 Azione di Compendio ogni 20 Warrant presentati per l'esercizio (il "**Rapporto di Esercizio**").
- 3.2 Ciascuna richiesta di esercizio dei Warrant dovrà essere effettuata per il tramite dell'Intermediario presso cui i Warrant sono depositati, verso contestuale ed integrale pagamento del Prezzo di Esercizio ed in conformità alla normativa anche regolamentare applicabile, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.
- 3.3 L'esercizio dei Warrant avrà effetto entro (i) il decimo Giorno di Borsa Aperta successivo al quindicesimo giorno di calendario di ciascun mese, con riferimento alle richieste di esercizio effettuate entro il quindicesimo giorno di calendario (incluso); e (ii) il decimo Giorno di Borsa Aperta del mese successivo a quello della presentazione della richiesta di esercizio con riferimento alle richieste di esercizio presentate a partire dal sedicesimo giorno di calendario sino all'ultimo giorno di ciascun mese (incluso). Entro detto termine l'Emittente provvederà ad emettere le Azioni di Compendio sottoscritte ed a mettere le medesime a disposizione del relativo Titolare dei Warrant per il tramite di Monte Titoli.
- 3.4 All'atto della presentazione della richiesta di esercizio dei Warrant, ciascun Titolare dei Warrant (oltre a fornire le necessarie ed usuali informazioni) (a) prenderà atto che le Azioni di Compendio non sono state registrate ai sensi del "Securities Act of 1933" e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; e (b) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai sensi della "Regulations S" degli Stati Uniti d'America. Nessuna Azione di Compendio sarà attribuita ai Titolari di Warrant che non soddisfino le condizioni di cui ai punti (a) e (b) del presente Articolo 3.4.
- 3.5 I Warrant che non fossero presentati per l'esercizio entro il Termine di Scadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

4. Sospensione del Periodo di Esercizio

- 4.1 L'esercizio del Warrant è sospeso:
- (a) dal giorno successivo alla data di riunione del consiglio di amministrazione dell'Emittente che delibera di convocare l'assemblea (incluso) (il "**Giorno di Convocazione**") fino al giorno successivo a quello in cui abbia luogo l'Assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima (incluso) (la "**Data dell'Assemblea**"); e
- (b) qualora il consiglio di amministrazione dell'Emittente abbia deliberato la distribuzione di un Dividendo, dal giorno successivo alla data di riunione del consiglio di amministrazione dell'Emittente che abbia proposto tale distribuzione (incluso) (la "**Data Iniziale**") sino al giorno antecedente la data di stacco del Dividendo (incluso) (la "**Data di Stacco**").

Le richieste di esercizio dei Warrant presentate prima del Giorno di Convocazione ovvero della Data Iniziale avranno efficacia entro la Data dell'Assemblea ovvero la Data di Stacco e comunque in tempo utile per consentire la partecipazione alla relativa assemblea ovvero la corresponsione del Dividendo.

5. Aggiustamenti del Prezzo di Esercizio e delle Azioni di Compendio – Altri diritti dei Titolari dei Warrant

5.1 Qualora l'Emittente dia esecuzione, entro il decimo Giorno di Borsa Aperta successivo al Termine di Scadenza a :

- (a) aumenti di capitale in opzione a pagamento, mediante emissione di nuove Azioni o azioni di altra categoria (incluse altre azioni al servizio della conversione di warrant o opzioni) ovvero di obbligazioni convertibili in Azioni ovvero in altra categoria di azioni (dirette o indirette) ovvero qualsiasi altra operazione che dia luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il Prezzo di Esercizio sarà ridotto di un ammontare (arrotondato al millesimo di Euro inferiore) pari a:

$(P_{cum} - P_{ex})$

dove:

"**P_{cum}**" rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" (di opzione relativo al diritto di cui trattasi) delle Azioni registrati sul MTA; e

"**P_{ex}**" rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" (di opzione relativo al diritto di cui trattasi) delle Azioni registrati sul MTA;

- (b) In caso di distribuzione da parte dell'Emittente di un dividendo in contanti il cui importo ecceda il Limite di Dividendo si procederà a rettificare il Prezzo di Esercizio di ciascun Warrant che sarà diminuito di un importo, espresso in Euro ed arrotondato al terzo decimale più vicino, pari alla differenza tra il dividendo in contanti distribuito e il Limite di Dividendo.
- (c) aumenti di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove Azioni ovvero azioni di diversa categoria, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo di Esercizio non saranno modificati. Peraltro, al momento dell'esercizio dei Warrant, sarà attribuito gratuitamente a ciascun Titolare dei Warrant un numero di Azioni ovvero di azioni di altra categoria uguale al numero che gli sarebbe stato attribuito qualora detto esercizio fosse avvenuto prima dell'aumento di capitale a titolo gratuito;
- (d) raggruppamento o frazionamento di Azioni, il Rapporto di Esercizio sarà variato in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni ed il Prezzo di Esercizio non sarà modificato;
- (e) operazioni di fusione/scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante/beneficiaria, sarà conseguentemente modificato il Rapporto di Esercizio sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione.

5.2 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione entro il decimo Giorno di Borsa Aperta successivo al Termine di Scadenza, diversa da quelle sopra elencate, che produca effetti analoghi a quelli sopra considerati, potrà essere rettificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e/o il prezzo unitario di sottoscrizione, secondo metodologie di generale accettazione.

- 5.3 Non appena possibile e determinato, l'Emittente, mediante comunicato stampa, informerà il Mercato circa (i) il nuovo Prezzo di Esercizio e/o Rapporto di Esercizio; (ii) i criteri utilizzati per la modifica del Prezzo di Esercizio e/o del Rapporto di Esercizio; e (iii) la data di efficacia di tali modifiche.
- 5.4 Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Articolo 5, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il Titolare dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero arrotondato per difetto (che in ogni caso non potrà essere inferiore ad 1) e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.
- 5.5 Al verificarsi degli eventi di cui al presente articolo 5, le relative modifiche avranno efficacia in conformità alle previsioni del regolamento del MTA ovvero, ove non applicabili, del codice civile.

6. Comunicazioni

Salvo quanto diversamente prescritto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Titolari dei Warrant verranno effettuate mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet dell'Emittente nonché attraverso i canali di comunicazione di Monte Titoli.

7. Ammissione alle negoziazioni

L'Emittente presenterà richiesta di ammissione dei Warrant alle negoziazioni sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana.

8. Varie

- 8.1 Il possesso dei Warrant comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.
- 8.2 Il presente Regolamento è redatto in lingua italiana ed inglese. In caso di contrasto, prevarrà la versione in lingua italiana.

9. Legge applicabile e foro competente

- 9.1 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
- 9.2 Salvo quanto diversamente previsto dalla legge, qualsiasi controversia tra l'Emittente ed i Titolari dei Warrant relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Tribunale di Cagliari.